

RICONOSCIMENTO DEGLI ATLETI PARTECIPANTI ALLA GARA

E' in vigore da un paio d'anni ormai la procedura attraverso la quale , abbandonati i vecchi e gloriosi cartellini, il tesseramento degli atleti , degli allenatori e dei dirigenti viene effettuato attraverso strumenti informatici.

Identificandosi sul sito della Federazione Pallavolo, le società hanno la possibilità di stampare , prima della gara, la distinta degli atleti (modulo CAMP3) , tale elenco comprende tutti i tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico , fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro) completo di numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto.

Per i tesserati che compaiono sull'elenco CAMP3 tramite il Tesseramento on-line non deve essere presentato alcun altro documento a parte ovviamente il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione; mentre per quei tesserati che non compaiono sull'elenco e che devono essere aggiunti a mano in stampatello , i documenti da presentare , oltre il documento di identità personale sono : per gli atleti non presenti sul CAMP3 in quanto provenienti per trasferimento da altra società si dovrà presentare copia del modulo I o L o L1 e la ricevuta della raccomandata effettuata all'Ufficio tesseramento; per gli atleti di primo tesseramento che non compaiono sul CAMP3, la società dovrà presentare copia del modulo F3 con apposto il timbro del Comitato provinciale; per il dirigente accompagnatore : copia del modulo A2 o B2 o C e ancora una volta la ricevuta della raccomandata effettuata all'Ufficio tesseramento; per gli allenatori, il cui cartellino è stato abolito, essi dovranno presentare il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Comitato provinciale della FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento.

Sono considerati documenti idonei al riconoscimento anche quelli non più in corso di validità , a condizione che la fotografia sia ancora utile per il riconoscimento , e cioè che questa non sia eccessivamente deteriorata o che i tratti somatici dell'individuo da identificare non siano apprezzabilmente mutati; sono comunque da escludere , ai fini del riconoscimento sul campo di gara, certificati di vario tipo rilasciati dal Comune , dai quali si evincono le generalità della persona, ma, o sono privi della fotografia, oppure recano una fotografia che, seppure apposta dal funzionario comunale , è tuttavia priva di elementi inequivocaboli che la colleghino al supporto cartaceo.

In alternativa all'esibizione di un documento di identità , i partecipanti alla gara maggiorenni, possono autocertificare la loro identità ; per le persone minorenni vale una regola diversa: la loro identità è dichiarata da chi esercita la potestà su di loro come un genitore o un tutore.

L'autocertificazione deve contenere la generalità della persona , data,luogo e firma : nel caso di un maggiorenne, la dichiarazione di essere la persona raffigurata nella foto , pinzata al documento; nel caso di minorenne, la dichiarazione del genitore che attesta la veridicità delle generalità del proprio figlio e la corrispondenza con la foto allegata; l'autocertificazione dovrà essere ritirata a fine gara da parte degli arbitri e unita ai documenti della gara.

Non è inopportuno precisare che, anche in fotocopia , il volto della persona da identificare deve essere riconoscibile; e inoltre ,giova ribadire, che non è ammessa la partecipazione di atleti alla gara sprovvisti di un documento di riconoscimento.

PAOLO COMPIANI